



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – CIRCOSTANZE ATTENU
GENERICHE ATIPICHE – ONERE DI SPECIFICA ALLEGAZIONE DELLA PARTE

Descrizione

Le circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche "generiche", siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti. (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 35/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 88/2019-2020 e n. 89/2019-2020).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 90/CFA/2022-2023/F

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0090 CFA del 17 aprile 2023 (Monterosi Tuscia FC Srl - Sig. Fusano Mauro - Sig. Aliano Anthony H Ernest/Procura Federale)